



**federfarma**  
**federazione nazionale unitaria**  
**dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 8 luglio 2020

Uff.-Prot.n. UL/AC/9967

Oggetto: Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata. Nota Min.Salute-MEF del 11/5/2020.

Spett.le  
Ministero della Salute  
c.a. Dott. Giuseppe Ruocco  
Segretario Generale

Spett.le  
Ministero dell'Economia e  
delle Finanze  
c.a. Dott. Biagio Mazzotta  
Ragioniere Generale dello Stato

LORO SEDI

Con nota prot. n. 6477 del 11 maggio 2020 avente a oggetto “*Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata*” codesti Dicasteri hanno opportunamente inteso fornire, sulla base della normativa vigente, con particolare riferimento al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 novembre 2011 concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea SSN di cui al DM 17 marzo 2008, indicazioni volte ad agevolare l'assistenza farmaceutica convenzionata per i pazienti fruitori di medicinali stupefacenti.

Tale obiettivo, che si inserisce coerentemente nel solco tracciato prima dalla con l'ordinanza della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020 “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” e ribadita dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020 recante “*Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica*” è particolarmente apprezzabile soprattutto nella presente fase epidemiologica.

In attuazione delle predette indicazioni le singole regioni, a loro volta, hanno impartito ulteriori disposizioni, sempre nell'ambito delle ricette in regime di SSN.

Apprezzando e comprendendo l'impegno profuso nell'affrontare una materia, che indubbiamente richiede, per molteplici motivi, particolare attenzione, sia in fase prescrittiva che in quella di consegna del farmaco, tuttavia è necessario evitare che l'atto professionale di medici e farmacisti venga aggravato da oneri non previsti dalla legge, anche nella considerazione che l'imposizione di adempimenti infondati si ripercuoterebbero sugli stessi assistiti, vanificando lo spirito che il Legislatore ha perseguito negli ultimi anni.



A tale proposito, alla scrivente è stato segnalato che diverse regioni hanno previsto l'obbligatoria indicazione della posologia anche per prescrizioni di medicinali stupefacenti della sezione D.

Viceversa, non risultano disposizioni di legge o regolamentari che impongano al medico di indicare anche la posologia per le prescrizioni di stupefacenti compresi nella sezione D.

Un tale formalismo potrebbe essere auspicabile – come ebbe a scrivere negli anni passati la Regione Veneto – ai fini del controllo della coerenza delle confezioni prescritte con il limite di legge (30 giorni di terapia, l. 405/2001).

Tuttavia, non essendo la posologia prevista da nessuna disposizione per gli stupefacenti della sezione D, una sua eventuale mancanza non può pregiudicare la validità della ricetta e nessun addebito o contestazione possono essere formulati nei confronti del farmacista che abbia dato corso alla spedizione della ricetta carente del predetto elemento.

Tale assunto appare tanto più necessario nella considerazione il sistema informatico relativo alla ricetta dematerializzata non prevede per le prescrizioni di stupefacenti della sezione D nessun blocco nel caso il medico abbia ommesso di indicare anche la posologia.

Considerata la rilevanza dei medicinali in questione nelle esigenze terapeutiche, la scrivente riterrebbe opportuno acquisire da codesti Dicasteri un urgente e autorevole chiarimento in merito alla problematica sopra esposta, al fine di fornire certezza operativa alle farmacie e, soprattutto, evitare disomogeneità assistenziali sul territorio nazionale.

Ringraziando sin d'ora, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Marco COSSOLO)

*Funzionario di riferimento:*  
*Aurelio Calcaterra*  
*Responsabile Ufficio legale*  
*Tel.: 0670380235*  
*Mail: [a.calcaterra@federfarma.it](mailto:a.calcaterra@federfarma.it)*